

TOTALIZZAZIONE EUROPEA

I contributi versati in Stati diversi non sono trasferibili in un altro né rimborsabili. Tuttavia, è necessario rilevare che anche per coloro che possono far valere periodi di lavoro in diversi Stati comunitari è possibile totalizzare i periodi contributivi ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

L'istituto della **totalizzazione** (previsto dalla legge n. 243/2004 - decreto legislativo n. 42/2006 e successive modificazioni) consente a chi, iscritto a due o più gestioni previdenziali, che non abbia maturato un trattamento pensionistico diretto già posto in pagamento, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine del conseguimento di un'unica pensione.

La pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione si matura mediante la contribuzione ottenuta sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali purché in ogni gestione vi sia almeno un periodo contributivo non coincidente (la contribuzione coincidente viene valutata una sola volta ai fini dell'anzianità contributiva).

Si precisa che la totalizzazione non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei paesi dove l'interessato ha lavorato. Essa è prevista sia dai regolamenti CEE che dalle convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia in materia di sicurezza sociale.

La totalizzazione è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Nelle convenzioni bilaterali questo periodo è regolato da ogni singola convenzione. La normativa comunitaria ed alcune convenzioni bilaterali prevedono che i contributi inferiori al minimo necessario per la totalizzazione siano utilizzati dagli altri Stati contraenti come se fossero propri, senza un loro effettivo trasferimento.

I contributi utili ai fini della totalizzazione sono quelli obbligatori, figurativi (servizio militare, disoccupazione ecc.), da riscatto e da contribuzione volontaria. Anche per ciò che concerne le prestazioni spettanti nella gestione separata trova applicazione la normativa esposta.

Alcune convenzioni bilaterali prevedono la totalizzazione multipla (cioè la possibilità di sommare i contributi versati in Paesi terzi che risultano legati a loro volta da analoghi accordi internazionali sia all'Italia sia all'altro Stato contraente).